



Circolare n. 146

DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
DSGA
ATA
SITO

OGGETTO: Riconoscimento di attività di PCTO svolte da studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito le indicazioni già fornite negli anni passati, sulla base della normativa vigente e aggiornate in relazione al monte ore di attività attualmente previsto.

Come noto, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti costituiscono parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione¹ e, di conseguenza, sono inserite nel PTOF del nostro Istituto, che vanta una lunga tradizione di apertura alla dimensione europea e all'internazionalizzazione.

Indubbiamente, partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare competenze linguistiche, trasversali, individuali e relazionali degne di rilievo, oltre che fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. "Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo"².

Come già richiamato dai Chiarimenti interpretativi del MIUR in materia di alternanza scuola-lavoro (asl), "l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro".³

Anche durante un eventuale periodo di studio all'estero nel terzo o nel quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, è contemplata la possibilità di partecipare a iniziative di transizione scuola-lavoro, "ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti previsti nei rispettivi percorsi di studio" e, "nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero".⁴

Tanto premesso, si diramano le seguenti linee operative:

¹Cfr. nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici -Titolo V - e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

² Cfr. Nota MIUR.AOODGOSV prot. N.0003355.28-03-2017

³ ibidem

⁴ ibidem



QUANDO	CHI	CHE COSA
PRIMA DELLA PARTENZA PER IL PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO	<ul style="list-style-type: none">• Scuola• Struttura ospitante (ente/associazione italiani scelti dallo studente o dalla famiglia per il periodo di studio all'estero)	Stipula di una convenzione di alternanza PCTO per l'alunno interessato
	Struttura ospitante /Famiglia	Presentazione del percorso formativo che lo studente svolgerà durante il soggiorno all'estero: <ul style="list-style-type: none">• sede del percorso formativo PCTO;• finalità;• programma delle attività;• calendario di massima;• monte-ore stimato
DURANTE IL PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO	<ul style="list-style-type: none">• Studente• Struttura ospitante	Raccolta della documentazione relativa al percorso PCTO svolto: <ul style="list-style-type: none">• calendario delle attività svolte;• attestato di frequenza;• relazione finale del tutor esterno (persona responsabile del percorso);• relazione finale dello studente
AL RIENTRO IN ITALIA	<ul style="list-style-type: none">• Studente/famiglia	Presentazione alla scuola della documentazione raccolta
	<ul style="list-style-type: none">• Consiglio di Classe	<ul style="list-style-type: none">• esame della documentazione prodotta;• verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese e valutazione del percorso formativo;• decisioni in merito a un'eventuale integrazione dei percorsi PCTO al rientro in Italia nel caso di periodi all'estero inferiori a un anno

Come richiamato dalle disposizioni in materia, il Consiglio di classe ha "la responsabilità ultima" di riconoscere e valutare le competenze maturate durante il percorso di studi all'estero, "evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro".⁵

Per quanto attiene al monte-ore del percorso PCTO svolto all'estero, per ragioni di equità e omogeneità con i percorsi attivati annualmente in seno all'Istituto, si potranno riconoscere, previa presentazione della documentazione di cui sopra:

- fino a un massimo di 40 ore per periodi all'estero della durata di un anno;
- fino a un massimo di 20 ore per periodi all'estero della durata di un semestre.

Si precisa che, nel caso di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, il Consiglio di Classe potrà decidere "di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite".⁶

Roma, 3 dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Zacchilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993

⁵ Cfr. Nota MIUR.AOODGOSV prot. N.0003355.28-03-2017

⁶ ibidem